



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LA PROVINCIA
E LE AUTONOMIE LOCALI

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LA PROVINCIA E
LE AUTONOMIE LOCALI

-) vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 *"Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"*;
-) vista la legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7, *"Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali"*, ed in particolare l'articolo 9 *"Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali"*;
-) vista l'intesa raggiunta tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, concernente *"Individuazione dei territori delle Comunità ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)"*, approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali in data 16 marzo 2007;
-) visti gli esiti della consultazione indetta ai sensi dell'intesa di cui sopra;
-) vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 25 maggio 2007, n. 1089 recante *"Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali: "posizione della Giunta provinciale in ordine alla individuazione del territorio n. 8 delle Giudicarie"*, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
-) acquisita la posizione della Giunta provinciale espressa dal Presidente della Provincia Lorenzo Dellai, a ciò incaricato ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 25 maggio 2007, n. 1089, in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra la Provincia e le autonomie locali del 25 maggio 2007, di non procedere alla revisione del territorio n. 8 delle Giudicarie, così come individuato nell'allegato A dell'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, concernente *"Individuazione dei territori delle Comunità ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)"*, definita lo scorso 16 marzo 2007 in sede di Conferenza permanente e sottoscritta il 5 aprile 2007, resa esecutiva con decreto del Presidente della Provincia 17 aprile 2007, n. 65 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 24 aprile 2007, n. 17;
-) acquisita la posizione del Consiglio delle autonomie locali che, con 2 voti astenuti, nessun voto contrario, e tutti gli altri voti favorevoli espressi nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti fra la Provincia e le autonomie locali di data 25 maggio 2007, esprime posizione conforme a quella della Giunta provinciale;

-) per le motivazioni espresse in premessa e negli atti ivi richiamati,

c o n v i e n e

1) di non esercitare la facoltà di revisione prevista al punto 3) dell'intesa approvata dalla Giunta provinciale e dal Consiglio delle autonomie locali in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra la Provincia e le autonomie locali di data 16 marzo 2007, conseguentemente confermando l'individuazione dei territori così come definita nell'allegato A della medesima intesa resa esecutiva con decreto del Presidente della Provincia 17 aprile 2007, n. 65, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol 24 aprile 2007, n. 17;

2) di inviare la presente risoluzione al Consiglio provinciale.

allegato



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1089**

Prot. n. 602/D318

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali: "posizione della Giunta provinciale in ordine alla individuazione del territorio n. 8 delle Giudicarie."

Si attesta che la presente copia
conforme all'originale è composta
da n. 3 fogli

Trento, il 12 GIU. 2007



Alfredo
DIRETTORE

Il giorno **25 Maggio 2007** ad ore **09:38** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

MARGHERITA COGO
REMO ANDREOLLI
MARCO BENEDETTI
OLIVA BERASI
OTTORINO BRESSANINI
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
TIZIANO SALVATERRA
GIANLUCA SALVATORI

Esente da imposta di bollo e
senza dell'art. 16 della Te
bulla allegato B) del D.P.F.
28 ottobre 1972, n° 642 e s.m.

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

l'articolo 12 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 concernente "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" dispone che l'individuazione dei territori ai fini dell'esercizio in forma associata di funzioni amministrative dei comuni sia effettuata mediante un'unica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali;

il medesimo articolo 12 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 prevede che nel procedimento di individuazione dei territori delle Comunità la Conferenza assicuri "forme di consultazione dei consigli comunali e, ove occorra, di partecipazione dei cittadini nella definizione della proposta di intesa";

al riguardo si rammenta che i Consigli comunali della Val Rendena si sono pronunciati in prevalenza (tranne quelli dei Comuni di Pinzolo e Bocenago) a favore dell'unico territorio delle Giudicarie;

successivamente, la Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali di data 16 marzo 2007 ha approvato l'intesa concernente l'individuazione dei territori – sottoscritta il 5 aprile 2007 e resa esecutiva con decreto del Presidente della Provincia del 16 aprile 2007 n. 56 pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 24 aprile 2007 n. 17 – che prevede:

1. di individuare i territori delle Comunità ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 come riportati nell'allegato A dell'intesa medesima, salva la facoltà di revisione del territorio n. 8 "Giudicarie" secondo quanto disposto ai numeri successivi;
2. di procedere, con riferimento al territorio n. 8 "Giudicarie" previsto al numero 1, ad una consultazione dei cittadini regolata secondo le modalità stabilite nell'allegato B della medesima intesa;
3. di provvedere con successiva intesa, a seguito della consultazione dei cittadini di cui al n. 2, alla eventuale revisione dell'individuazione del territorio n. 8 "Giudicarie";

la consultazione si è svolta in data domenica 13 maggio nei seguenti comuni: Bocenago, Caderzone, Carisolo, Darè, Giustino, Massimeno, Pelugo, Pinzolo, Spiazzo, Strembo, Vigo Rendena, Villa Rendena e Ragoli e in data 14 maggio l'Ufficio provinciale per la consultazione ha determinato il risultato della medesima come segue:

- elettori: 8662;
- votanti: 3493 (40,33%);
- voti validi: 3436;
- favorevoli al mantenimento dell'unico territorio delle Giudicarie: 1080 (31,43%);
- non favorevoli: 2356 (68,57%);

a questo punto è necessario valutare l'orientamento espresso dai cittadini attraverso la predetta consultazione rispetto alle deliberazioni assunte dai Consigli dei comuni sopra indicati e dalla Conferenza delle autonomie con l'intesa del 5 aprile 2007 sopra richiamata;



a tal fine si evidenzia innanzitutto che la consultazione era volta ad acquisire l'orientamento complessivo della popolazione residente nei Comuni della Val Rendena e di Ragoli e che si è svolta sulla base di modalità fissate dalla Conferenza permanente medesima e con caratteristiche assolutamente proprie e specifiche. La specificità del procedimento di consultazione risulta chiaramente, in primo luogo dal citato articolo 12, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 il quale prevede che nell'individuazione dei territori delle Comunità la Conferenza assicuri "forme di consultazione dei consigli comunali e, ove occorra, di partecipazione dei cittadini nella definizione della proposta di intesa";

in secondo luogo si sottolinea che l'individuazione dei territori delle Comunità si colloca nella fase iniziale di un processo articolato di cambiamento istituzionale secondo le linee tracciate dalla predetta legge provinciale n. 3 del 2006; in questa prima fase rientra anche l'elaborazione degli statuti delle Comunità a cura dei sindaci di ciascun territorio, statuti che dovranno quindi essere approvati da tutti i Consigli dei Comuni che ne fanno parte; sarà pertanto in questa fase che interessi e posizioni differenziati ed articolati anche in ragione di particolari caratteristiche territoriali potranno essere efficacemente rappresentati con una pluralità di strumenti. La scelta degli strumenti che meglio possano rappresentare specifiche esigenze è affidata alla decisione discrezionale dei Comuni del territorio in sede di definizione ed approvazione dello statuto della Comunità. L'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 prevede infatti sia che gli statuti disciplinino, fra l'altro, le modalità della diretta partecipazione dei Consigli comunali nel processo di adozione delle più importanti deliberazioni della Comunità; sia la possibilità per gli statuti di introdurre maggioranze qualificate per determinate deliberazioni assembleari; sia che gli statuti prevedano le modalità ulteriori per assicurare il coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative e organizzative della Comunità e quelle dei Comuni che ne fanno parte;

lo stesso articolo 12 della legge provinciale n. 3 del 2006 prevede altresì che in una fase successiva si possa procedere a modifiche dei territori individuati ad iniziativa dei Comuni o anche ad iniziativa popolare mediante strumenti referendari, sulla base di criteri e procedure indicati dalla legge medesima;

tenuto conto delle volontà espresse dai Consigli comunali con le proprie deliberazioni e dell'orientamento complessivamente emerso dalla consultazione sopra ricordata;

tenuto altresì conto che nello Statuto delle Comunità potranno comunque essere previste modalità per assicurare piena espressione delle posizioni dei comuni, anche della Val Rendena, e delle loro specificità territoriali e che, in ogni caso, la medesima legge provinciale, laddove tali specificità non abbiano potuto essere adeguatamente assicurate, consente la revisione dei territori individuati dalla Conferenza permanente;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;

vista la legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7, ed in particolare l'articolo 9;

vista l'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, concernente "Individuazione dei territori delle Comunità ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)", definita in data 16 marzo 2007 e sottoscritta in data 5 aprile 2007;

visti gli esiti della consultazione indetta ai sensi dell'intesa di cui sopra come risultano dal verbale dell'Ufficio provinciale per la consultazione del 14 maggio 2007;

considerate le motivazioni illustrate in premessa;

con otto voti favorevoli e quattro contrari: Ass. Cogo, Ass. Andreolli, Ass. Bressanini e Ass. Panizza, espressi nelle forme di legge;

delibera

- 1) di esprimere l'orientamento che non si debba procedere alla revisione del territorio n. 8 delle Giudicarie, così come individuato nell'allegato A dell'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, concernente "Individuazione dei territori delle Comunità ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)", definita lo scorso 16 marzo 2007 in sede di Conferenza permanente e sottoscritta il 5 aprile 2007;
- 2) di incaricare il Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del regolamento interno della Conferenza permanente, di rappresentare quanto stabilito al punto 1) in sede di Conferenza permanente.

GFP - GS - AP

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Trento li 12.6.10.2007



IL DIRETTORE
Alessandro Andreolli

Adunanza chiusa ad ore 12:10 .

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Lorenzo Dellai

LA DIRIGENTE
f.to Patrizia Gentile

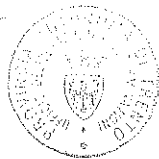
PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Trento, 25.05.2007

IL DIRIGENTE GENERALE
f.to GIANFRANCO POSTAL

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Trento, il 12.6.10.2007



IL DIRETTORE
Alessandra Andreoli
Alessandra Andreoli

